



CITTA' DI BORGARO TORINESE
PROVINCIA di TORINO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI

**(ai sensi dei commi 639 e segg. della Legge 147 del
27 dicembre 2013)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/02/2023

Indice:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	PAG. 3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	PAG. 3
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	PAG. 3
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO.....	PAG.3
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	PAG. 3
ART. 5 – MODALITA’ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	PAG. 4
CAPO II – UTENZE DOMESTICHE	PAG. 5
ART. 6 – UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	PAG. 5
CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 6
ART. 7 – UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	PAG. 6
ART. 8 – ISTITUZIONE SCOLASTICHE STATALI.....	PAG. 7
CAPO IV – MODALITA’ GESTIONALI	PAG. 7
ART. 9 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE.....	PAG. 7
ART. 10 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	PAG. 7
ART. 10 BIS - RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONE.....	PAG. 9
ART. 10 TER - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	PAG. 10
ART. 11 – TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	PAG.12
CAPO V – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI	PAG. 13
ART. 12 – RIDUZIONI TARIFFARIE.....	PAG. 13
ART. 12 BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	PAG. 14
ART. 13 – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI SULLA TARIFFA.....	PAG. 16
CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI	PAG. 16
ART. 14 – RISCOSSIONE.....	PAG. 16
ART 14 BIS - MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI.....	PAG. 17
ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	PAG. 17
ART. 16 – CONTROLLI.....	PAG. 17
ART. 17 – ACCERTAMENTI.....	PAG. 18
ART. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	PAG. 19
ART. 19 – CONTENZIOSO.....	PAG. 19
ART. 20 – SANZIONI ED INTERESSI.....	PAG. 19
ART. 21 – RIMBORSI.....	PAG. 20
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	PAG. 20.
ART. 22 – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	PAG. 20
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE.....	PAG. 21
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	PAG. 21
ALLEGATO 1.....	PAG. 22
ALLEGATO 2.....	PAG. 24
ALLEGATO 3.....	PAG. 26

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI prevista dalla Legge 147 del 27/12/2013, art. 1 dal comma 641 e seguenti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti e servizio di raccolta e smaltimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa dai comuni.
2. Per i rifiuti urbani si intendono i rifiuti così come definiti all'Art. 1 comma 9 del D.Lgs. 116/20 che ha modificato l'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

Art. 3 - Presupposti della Tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2

Art. 4 - Determinazione della tassa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti (ai sensi della vigente normativa ambientale).

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La Tassa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La TARI è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale si applicano le disposizioni vigenti e in particolare quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e ogni successiva e ulteriore disposizione adottata in merito dall'Autorità.
6. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe della tassa deliberata per l'anno precedente
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo il potere di accertamento.
2. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari, a destinazione ordinaria, assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile alla TARI è misurata al netto dei muri.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori o uguali a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani da quelle di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione percentuale come da tabella allegata (Allegato n. 3) esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali. Ai fini della tassazione, per le attività industriali, non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata alla lavorazione, occupata da materie prime e/o merci, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone e vi

sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, tassabili i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non funzionali al processo produttivo a cui gli stessi sono collegati ovvero i magazzini destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti industriali nel medesimo insediamento. Per fruire della detassazione, dette superfici debbono essere chiaramente e dettagliatamente indicate nella denuncia originaria o di variazione di cui all'Art. 10 del presente Regolamento, e presentata nei termini ivi indicati.

3. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 641 della Legge 147/2013, sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende il locale adibito esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tassazione. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di 60 giorni nell'arco dell'anno.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art.10. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di tre persone, salva la possibilità

- dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
 8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - UtENZE non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264 o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A.. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno successivo della sua presentazione.
5. La quota fissa della TARI dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il

coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai sensi del comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia o dalla città metropolitana sull'importo del tributo comunale.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla TARI, devono presentare apposita dichiarazione al soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I. entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni degli elementi determinanti la TARI. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo residenza;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali;
 - q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - r) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti;
 - s) indirizzo di posta elettronica;
3. Le dichiarazioni previste dal presente articolo assumono anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli art. 6 e 10 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
 4. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, al fine di consentire il riscontro da parte del soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I..
 5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 6. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione ha effetto dal giorno stesso.
 7. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati, sorge obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 1.
 8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I.. entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione.
 9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al comma 8, la tassa resta dovuta a carico dell'inadempiente fino al giorno della dichiarazione medesima. La tari non è dovuta a far data dall'effettiva cessazione nel solo caso in cui il contribuente dimostri di non avere continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 10. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 11. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.

12. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
14. Il soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I. rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite posta elettronica, nel giorno del suo ricevimento.
15. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale e Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.
16. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella dichiarazione.
17. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 8 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.
18. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
19. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva o la riduzione della tassazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
20. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 18, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 10 Bis – Risposte alle dichiarazioni.

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetto sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

2. Il tempo di risposta alle richieste è, di norma, di 30 (trenta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione), mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
3. La risposta della richiesta deve contenere:
 - a) il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione, di cessazione del servizio);
 - b) il codice utente ed il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
 - c) la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della T.A.R.I. l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
 - d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione o cessazione).
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel TQRIF, all'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I. rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione/variazione/cessazione del servizio. Il soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I. comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la T.A.R.I., di norma con il primo avviso di pagamento T.A.R.I. inviata al contribuente.
5. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il soggetto gestore della T.A.R.I., fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, fa riferimento a fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, ovvero l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

Art. 10 Ter – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

1. Il contribuente può presentare al soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I., con le modalità previste per la presentazione della dichiarazione T.A.R.I. di cui all'articolo 10, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso di pagamento bonario di cui all'articolo.
2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi, provvedimenti amministrativi, regolamenti, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio. Per richiesta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in via telematica, con la quale il contribuente esprime lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
3. In ogni caso la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni.

4. Il soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I. predispone specifica modulistica, disponibile presso lo sportello fisico e scaricabile dal sito web dello stesso e del Comune. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente;
 - c) il nome, il cognome ed il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo ed il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I. il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dallo stesso, purchè la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.
6. Il soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I. invia la risposta motivata ai richiedenti, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
7. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante in Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
8. Le risposte di cui al comma 6 sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e pertanto in seguenti contenuti minimi, comuni alle tre tipologie di richiesta:
 - il riferimento al reclamo scritto, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
9. Nel caso reclamo scritto, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - le descrizioni ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
10. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel precedente comma 8:

-la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

-il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

-l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

11. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta negativa assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg. 60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del rifiuto.
12. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata e riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
13. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, si demanda a quanto stabilito in proposito dall'ETC, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF
14. Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto ad inoltrare tempestivamente la richiesta/reclamo al gestore competente.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili a produrre rifiuti urbani
4. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 delle legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento del canone patrimoniale ai sensi della legge 160/2019, la T.A.R.I. giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.12 - Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi del comma 658 della Legge 147/2013, la tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore della T.A.R.I., con effetto dal giorno della richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. La tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
5. Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a riciclo i rifiuti urbani non pericolosi, la tassa, limitatamente alla quota variabile, è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al *riciclo*. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:
 - 10%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 20%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 50%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. La domanda di riduzione sarà valutata a consuntivo dal Funzionario Responsabile della TARI.

- 5 bis. Con la deliberazione tariffaria è concessa un'agevolazione massima pari al 25% della tariffa per le attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 3 mesi. L'esercizio interessato deve avere unico punto d'accesso sulla via oggetto di lavori. L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni. L'agevolazione sarà applicata d'ufficio sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapacienza, sull'annualità successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie interessatesi si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.
6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
7. Ai sensi del comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.
10. I minori introiti determinati dall'applicazione delle riduzioni riconosciute dal presente articolo troveranno copertura all'interno del Piano Economico Finanziario.

Art. 12 Bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno 2 (due) anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- Per le finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al

recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3 del presente Regolamento, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. A decorrere dall'anno 2023, per le finalità di cui al comma 2, le utenze non domestiche, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, devono presentare al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

In mancanza della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

Art. 13 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa -

1. Con apposito atto deliberativo possono essere accordate eventuali ulteriori agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa
2. La copertura degli eventuali minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è garantita attraverso risorse proprie del Comune.
3. Al verificarsi di casi di emergenza sanitaria nazionale (vedasi COVID19), con apposita deliberazione del consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi prodotti sulle attività produttive, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione ARERA. L'entità dell'agevolazione può essere definita nella delibera di approvazione delle tariffe TARI.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 14 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale oppure mediante l'utilizzo della piattaforma digitale pagoPA. Ai fini della riscossione ordinaria della T.A.R.I. è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti passivi, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000 e può essere inviato presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o tramite PEC.
3. Il versamento della TARI, nel rispetto delle normative vigenti in materia, è stabilito annualmente dall'Amministrazione, prevedendo di norma almeno tre rate, e consentendo il pagamento in un'unica soluzione in corrispondenza della seconda rata, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 26 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio T.A.R.I..

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere pubblicizzati con idonei mezzi, nonché indicati nell'avviso di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è dovuto il pagamento qualora la somma dovuta dal singolo utente sia pari o inferiore a 12,00.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
7. In caso di gravi calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da normative/decreti/ordinanze statali e/o regionali, la Giunta comunale può disporre in via d'urgenza la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della tassa, qualora non previsti in ambito statale/regionale.

Art. 14 Bis – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari

1. Previa specifica richiesta, è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari:
 - a) agli utenti che dichiarano mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 (due) anni;
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima o dell'unica rata riportata nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, come previsto dall'art. 31, comma 7 del presente regolamento.
5. Gli interessi di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di omissioni o ritardi del Comune o del Soggetto gestore della TARI.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile, identificato nella figura del Responsabile del settore Amministrativo-Contabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, salvo quanto previsto dal successivo Art. 22 comma 2 del presente regolamento.

Art. 16 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici

- pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 3. Il Funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integratocon obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Nello stesso termine il contribuente, può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 17 - Accertamenti

1. Il Funzionario/Soggetto responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal Funzionario responsabile per la gestione della TARI devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è

- possibile ricorrere.
5. Qualora il Funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
 6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
 7. A decorrere dal 1.1.2020, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
 8. Gli atti di cui al comma 7 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati dal regolamento generale delle entrate.

Art. 19 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della TARI, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Si demanda al Regolamento delle generale delle entrate per quanto disposto in merito agli istituti deflattivi del contenzioso.

Art. 20 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697, 698, 699 della Legge 147/2013.

2. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.

Art. 21 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune e/o Soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva, in ossequio al termine previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/2006. Previa istruttoria delle istanze da parte del Soggetto incaricato della gestione della T.A.R.I., il Comune procede alla liquidazione al contribuente dell'importo erroneamente versato attraverso:
 - a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi (decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta), non consentendo in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a € 50,00 (Eurocinquanta/00), previa comunicazione scritta al Comune e autorizzazione dello stesso.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, per lo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme finali e transitorie –

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune procede alla determinazione del tributo e alla riscossione dello stesso, in sede di prima applicazione, sulla base delle superfici denunciate o accertate. Nel caso in cui l'80% della superficie catastale dei singoli contribuenti, non appena il dato sarà reso disponibile dall'Agenzia del Territorio e incrociato con la banca dati TARI, risulti superiore alla superficie denunciata o accertata, lo stesso sarà comunicato al contribuente interessato e applicato ai fini della determinazione della tariffa dalla data della comunicazione.
2. Ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è affidata al Consorzio di

Bacino 16 la gestione del tributo sui rifiuti TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo, deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno coperti con la voce CARC del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. 158/1999.

3. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione all'espletamento delle attività ordinarie e coattive dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi (Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e maggiorazione statale) per le annualità non prescritte, procedendo, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione del regolamento sulla Tia e sulla TARES, con il recupero del non riscosso su base volontaria ed al recupero dell'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento della Tia e della TARES (oltre la maggiorazione statale). All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la maggiorazione statale oltre che per la TARI passerà al Soggetto previsto dall'Ordinamento oppure al Comune, per le partite residue.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2023.
2. Le modifiche successive all'entrata in vigore di cui al comma 1, si applicano con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione delle medesime nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 53 della Legge 388/2000.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. Si applicano altresì i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 24 – Trattamento dei Dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal Regolamento 679/2016/UE viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal Regolamento 679/2016/UE ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb(n) \cdot CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\Sigma_n \mathbf{N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QU_{Fndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x K_c(ap)$$

$$\mathbf{QUFndom} = \frac{\mathbf{CFTndom}}{\Sigma_{ap} \mathbf{S}_{tot} (ap) \cdot \mathbf{Kc} (ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom} (ap, S_{ap}) = (\mathbf{CUndom} \cdot \mathbf{S}_{ap} (ap) \cdot \mathbf{Kd} (ap))$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom} = \frac{\mathbf{CVTndom}}{\mathbf{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3**TABELLA RELATIVA ALLE RIDUZIONI % DI SUPERFICIE IN CASO DI
IMPOSSIBILITA' A DETERMINARE PUNTUALMENTE LE SUPERFICI****DETASSABILI**

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>Percentuale di riduzione sulla superficie complessiva</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10
2 Cinematografi e teatri	10
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	15
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	15
5 Stabilimenti balneari	10
6 Esposizioni, autosaloni	20
7 Alberghi con ristorante	15
8 Alberghi senza ristorante	10
9 Case di cura e di riposo	15
10 Ospedali	15
11 Uffici, agenzie	10
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	10
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	10
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	10
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10
16 Banchi di mercato beni durevoli	10
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	15
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbrì, elettricisti	15
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
20 Attività industriali con capannoni di produzione	20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	20
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10
23 Mense, birrerie, amburgherie	10
24 Bar, caffè, pasticcerie	10
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	10
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	10
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15
28 Ipermercati di generi misti	15
29 Banchi di mercato generi alimentari	10
30 Discoteche, night club	10